



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 39 ANNO 2016

SEDUTA DEL 18/03/2016 ORE 11:30

OGGETTO: SOCIETA' PMG ITALIA S.P.A. DI BOLZANO - APPROVAZIONE
"PROGETTO DI MOBILITA' GARANTITA" FINALIZZATO AL
COMODATO D'USO DI AUTOVEICOLO ATTREZZATO PER IL
TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE.

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 11:30 nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta Comunale.

All'Appello Risultano

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	PRESENTE	
CONCARI LUCA	PRESENTE	
CAROSINO STEFANO	PRESENTE	
CATELLI GIAN LUCA		ASSENTE
BURLA ANGELO	PRESENTE	

Totale presenti: n. 4

Totale assenti : n. 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

OGGETTO: SOCIETA' PMG ITALIA S.P.A. DI BOLZANO - APPROVAZIONE "PROGETTO DI MOBILITA' GARANTITA" FINALIZZATO AL COMODATO D'USO DI AUTOVEICOLO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/9/2006, con cui veniva modificato ed integrato il Regolamento del Servizio di Taxi Sociale, prevedendo un'estensione dell'arco temporale di erogazione del servizio, contestualmente ad una maggiore personalizzazione dei trasporti;

RILEVATA l'opportunità di disporre di ulteriori automezzi rispetto a quelli di proprietà comunale, eventualmente attrezzati da adibire al trasporto di disabili o comunque persone che, per condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari si trovano in situazione di svantaggio;

CONSIDERATO che si ritiene economicamente vantaggioso portare avanti forme di collaborazione e sponsorizzazione in grado di consentire il reperimento di mezzi senza oneri o con oneri limitati da parte del Comune;

DATO ATTO:

- che la Società "PMG Italia S.p.A." con sede legale in Bolzano, viale Druso 329/A, C.F. 02776940211, mette a disposizione gratuitamente di Enti ed Istituti assistenziali mezzi di trasporto anche appositamente modificati per trasportare anziani, disabili, persone in genere con svantaggi oggettivi legati all'impossibilità di spostamento;
- che tale Società, con nota prot 2824 del 15/3/16, ha proposto all'Amministrazione Comunale di approvare il "Progetto di Mobilità Garantita" al fine di garantire la mobilità gratuita per gli utenti dei servizi sociali del Comune di Busseto per quattro anni;

VISTO il contratto per il "Progetto di Mobilità Garantita" (All. A) nonché lo schema di contratto di comodato (All. B) allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che PMG si impegna a mettere a disposizione dell'Ente beneficiario un automezzo appositamente attrezzato per un periodo di quattro anni, senza spese per il Comune se non quelle relative alla manutenzione ordinaria ed al personale per la guida, chiedendo la collaborazione di vari soggetti - imprese, società, privati - sensibili all'iniziativa, che concorrono con un contributo volontario oppure acquistando uno spazio pubblicitario con l'insegna della società o ditta sponsorizzatrice che verrà applicata sul veicolo dell'Ente prescelto;

RILEVATA pertanto l'opportunità di approvare il "Progetto di Mobilità Garantita" (All. A) nonché lo schema di contratto di comodato (All. B);

VISTO il D. Lsg.vo n. 267/2000 e s.m.;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., i seguenti pareri:

- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il contratto per il "Progetto di Mobilità Garantita" con la Società "PMG Italia" S.p.A. di BOLZANO per la concessione in uso di n. 1 autoveicolo idoneo al trasporto di persone svantaggiate, nel testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - All. "A";
- 2) DI APPROVARE, altresì, lo schema del contratto di comodato d'uso del citato veicolo, al fine di regolamentare diritti e obblighi delle parti, nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - All. "B";
- 3) DI DARE ATTO che la consegna dell'autoveicolo di che trattasi è subordinata alla vendita degli spazi pubblicitari ad esso destinati da parte della Ditta PMG;
- 4) DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile del procedimento in oggetto risulta essere l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli;
- 5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s. m..



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

CONTRATTO

PER IL "PROGETTO di MOBILITA' GARANTITA"

sottoscritto in data ____/____/_____, Busseto (PR)

tra

Il **COMUNE di BUSSETO (PR)**, codice fiscale e P.I.V.A. 00170360341, in persona del suo Sindaco, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA, nata a Soragna (PR) il 09/12/1961, in seguito per brevità "Ente Beneficiario" o "Ente"
e

la Società **P.M.G. ITALIA S.p.A.**, con sede legale in BOLZANO (BZ), Viale Druso 329/A, Cod. Fisc. 02776940211, in nome e per conto della quale interviene il Legale Rappresentante Sig. MARCO ACCORSI, nato a BOLOGNA (BO) il 1/03/1968, in seguito per brevità "**PMG**";

emesso

che l'Ente Beneficiario promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili e svantaggiate (in questa sede e limitatamente a questo "Progetto" si intendono per persone svantaggiate gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultino svantaggiati in ragione di condizioni fisiche o psichiche, temporanee o permanenti);

che PMG è società promotrice del "Progetto di Mobilità Garantita", di seguito indicato come "Progetto", il quale prevede come oggetto la concessione a Comuni, Associazioni o Enti preposti, di autoveicoli in comodato gratuito e regolarmente attrezzati per il trasporto di persone con limitate capacità motorie o comunque il cui utilizzo possa esibire una finalità sociale;

che il "Progetto" ha lo scopo di stimolare l'attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido contributo ai servizi socio assistenziali territoriali e sensibilizzare la comunità nei confronti delle persone più ineribili o svantaggiate con attività di aiuto reciproco;

che il "Progetto" realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le imprese che intendono pubblicizzare la propria attività, per le persone svantaggiate e, indirettamente, anche per l'Ente, che in questo modo garantisce alla comunità un servizio altrimenti oneroso per il proprio bilancio;

tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

1) PREMESSE

Le premesse e gli allegati n°1, 2, 3, 4, 5 e 6 di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come oggetto la consegna in comodato d'uso gratuito all'Ente Beneficiario, di un autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate, acquisito grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente residenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno posizionati all'esterno e/o all'interno dell'autoveicolo stesso.

A nessun titolo l'Ente o l'Associazione così come PMG e i suoi rappresentanti, potranno pretendere o offrire prestazioni accessorie o contributi in denaro o assimilabili né avanzare richieste che non vengano espressamente definite in questo contratto.

eventuali integrazioni o precisazioni verranno riportate separatamente in un "Addendum" al presente contratto e verrà ugualmente siglato e sottoscritto dalle parti aventi facoltà.

MODALITA' DEL PROGETTO

"Progetto di Mobilità Garantita" si realizza attraverso fasi propedeutiche e successive alla sottoscrizione del esente contratto, che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:

si antecedenti il Contratto:

Ilozione, da parte dell'Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo (Delibera o Determina) atto manifestare la propria totale adesione al "Progetto".

Ente Beneficiario si impegna a sottoscrivere (con firma, timbro e autorizzazioni necessarie), contestualmente al esente contratto, i seguenti documenti (allegati):

.LEGATO 1: richiesta appuntamento per presentazione progetto di pubblica utilità (alla firma di Sindaco e sessore)

.LEGATO 2: lettera di presentazione del progetto rivolta ai potenziali sponsor (alla firma di Sindaco e Assessore)

.LEGATO 3: lettera di presentazione del progetto rivolta alle aziende già sponsor nel solo caso di rinnovo del oggetto (alla firma di Sindaco e Assessore)

.LEGATO 4: lettera di accreditamento dell'agente di vendita (firmata dal Sindaco)

si successive al Contratto:

- a) Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente Beneficiario autorizza PMG a personalizzare i documenti originali di cui agli allegati n° 1, 2, 3, 4 con la sola aggiunta delle generalità anagrafiche dell'azienda destinataria delle comunicazioni stesse. PMG si impegna a comunicare preventivamente rispetto all'inizio delle attività di presentazione del progetto o, se necessario, in corso d'opera, eventuali variazioni del nominativo del proprio incaricato tramite comunicazione via PEC (Posta Elettronica Certificata) all'Ente Beneficiario.
- b) L'Ente Beneficiario mette a disposizione di PMG un elenco critico, ma non esclusivo, di soggetti potenzialmente interessati a partecipare al progetto, ai quali verrà proposta la locazione degli spazi pubblicitari.
- c) L'Ente Beneficiario convoca presso la propria sede una conferenza stampa per la presentazione del "Progetto" e la sensibilizzazione dei soggetti interessati (operatori sociali, associazioni del territorio, volontari, ecc.). La sopracitata Conferenza Stampa andrà concordata col funzionario PMG di zona.

PMG comunica all'Ente Beneficiario l'avveramento della condizione sospensiva posta al punto 4) che segue del esente contratto;

Sottoscrizione del contratto di comodato dell'autoveicolo (ALLEGATO 5 – Contratto di Comodato) durante la rimonia ufficiale di consegna dello stesso, alla presenza dei soggetti che hanno aderito al "Progetto", ai quali nte Beneficiario consegnerà un attestato di riconoscimento.

Ilidità del presente Contratto:

presente contratto si intende valido e vincolante se non riporta alterazioni, correzioni, cancellature rispetto 'originale ed è compilato con dati veritieri, datato, siglato in ogni pagina e sottoscritto nella pagina finale dagli caricati aventi le autorizzazioni, i poteri e le procure necessarie.

i incaricati di PMG sono tenuti a sottoscrivere impegni e a svolgere mansioni esclusivamente entro i limiti nsentiti dal proprio ruolo, dalle procure ad essi assegnate e conformemente alle condizioni presenti nei ntratti.

TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZO DEL "PROGETTO"

consegna dell'autoveicolo rimane subordinata al soddisfacimento della seguente condizione sospensiva:

a locazione, entro 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, degli spazi pubblicitari in misura o superiore al 65% (sessantacinque per cento) della superficie dell'autoveicolo destinabile a tal fine (vedi egato 6 prospetto "piazzabile" dove sono indicati gli ingombri dei singoli spazi pubblicitari ed il totale della pertura, il tutto espresso in cmq.)

Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione sospensiva di cui sopra, PMG si impegna a comunicare all'Ente beneficiario detto avveramento mediante comunicazione scritta.

Se allo scadere del termine perentorio, fissato in nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, la condizione sospensiva non si fosse avverata, PMG dovrà comunicarlo in forma scritta, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'Ente beneficiario ed il presente contratto non avrà alcuna efficacia tra le parti.

- 4.1 Qualora la copertura pubblicitaria raggiunta al termine dei 9 (nove) mesi fosse inferiore al 65% (sessantacinquepercento) ma superiore al 40% (quarantapercento), le parti avranno la facoltà di accordarsi successivamente sulla corresponsione, da parte dell'Ente Beneficiario, di un'integrazione da concordarsi negli importi e nelle modalità, a titolo di contributo per le spese d'esercizio.

5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO

verificarsi della condizione sospensiva PMG, nei termini previsti dal punto 4) del presente contratto, nsegnerà in comodato (con sottoscrizione del relativo Contratto di Comodato, Allegato 5) all'Ente Beneficiario:

1 autoveicolo idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.º 04 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n° 01 sedia a rotelle, destinatoclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati (come precedentemente descritto).

Autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà di PMG o da questa detenuto a qualsiasi titolo: locazione finanziaria, noleggio a lungo termine eccetera.

SCADENZA E RINNOVO DEI CONTRATTI

la scadenza del Contratto di Comodato, il veicolo verrà ritirato da PMG (previa comunicazione della data del giorno che avverrà entro la fine del mese di competenza) salvo il rinnovo del Contratto di Mobilità, sottoscritto entro e non oltre i nove mesi precedenti la data di scadenza del Contratto di Comodato.

nel caso in cui la tempistica di formalizzazione del rinnovo del Contratto di Mobilità superi il termine del contratto scadenza, l'Ente potrà optare per una proroga temporanea del comodato del veicolo (che altrimenti verrebbe irato) detenendolo, tuttavia, a titolo oneroso ovvero corrispondendo a PMG un importo concorrente alla pertura delle spese gestione (che verrà quantificato e concordato in base alla tipologia di veicolo) e ovvedendo alle eventuali spese di manutenzione.

La proroga del contratto a titolo oneroso potrà essere accordata da PMG solo in seguito a valutazione della

solvibilità dell'Ente o Associazione.

Il pagamento del contratto oneroso verrà sospeso al termine della rinnovata campagna vendita e comunque entro i nove mesi previsti dal rinnovo del Progetto di Mobilità (restando valide tutte le condizioni riportate qui riportate).

Il presente contratto si intende automaticamente rinnovato per uguale periodo e alle medesime condizioni salvo disdetta, da una o ambo le parti, da comunicarsi tramite pec, entro e non oltre mesi dodici dalla scadenza del Contratto di Comodato (ALLEGATO 5).

7) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo verrà consegnato all'Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del Contratto di Comodato, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall'avveramento della condizione sospensiva di cui al

unto 4 del presente contratto.

Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia Ufficiale di Consegna, favorendo la partecipazione, tre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito nonché operato fattivamente per la iescita del "Progetto".

parti si danno atto che nessun contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della evia sottoscrizione del presente Contratto di Mobilità e dell'accettazione delle obbligazioni qui contenute.

LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

PMG avrà facoltà, anche ricorrendo all'attività di intermediari, di locare gli spazi pubblicitari disponibili ll'autoveicolo.

nessaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto olitico e ledere la libertà e la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. PMG si fa garante della correttezza dei ntenuti (riservandosi di non pubblicare messaggi che ritenga non adeguati) coerentemente all'applicazione dei incipi contenuti nel proprio Codice Etico che viene sottoposto, per conoscenza, all'Ente.

fatto salvo il diritto di PMG di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che, successivamente alla consegna ll'autoveicolo, risultassero essere ancora disponibili. A tale scopo, l'Ente beneficiario si impegna a mettere a sposizione l'autoveicolo a PMG che provvederà a comunicare all'Ente, con almeno sette giorni di preavviso, la ita prevista per l'intervento. L'Ente Beneficiario si impegna mantenere indenne PMG dal pagamento ll'imposta annuale sulla pubblicità, rispondendone in proprio, dove necessario.

9) RISARCIMENTO DEI DANNI

Le parti si danno atto che la sottoscrizione del presente contratto ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione, in comodato gratuito, dell'autoveicolo di cui al punto 5).

La mancata presa in consegna del veicolo da parte dell'Ente comporterà la possibilità, da parte di PMG, di affidare il veicolo ad altra Associazione o Ente avente titolo o necessità, restando validi tutti i titoli e le garanzie illustrati in questo contratto, a dell'impegno sottoscritto dagli e con gli Sponsor.

L'Ente, una volta sottoscritto il Progetto di Mobilità, non potrà revocare a PMG l'autorizzazione ad intraprendere la campagna vendita se non a seguito di comprovati comportamenti illeciti imputabili a PMG. Per nessun motivo PMG dovrà o potrà essere penalizzata a seguito di problematiche insorte all'interno dell'Ente o dell'Associazione e non imputabili al proprio operato.

ausola di esclusività

Ente Beneficiario dichiara sotto la propria responsabilità di non avere patrocinato negli ultimi dodici mesi oggetti di Mobilità con società diverse da PMG e si impegna a non patrocinare iniziative similari o concorrenti per durata della campagna vendita, onde evitare sia di penalizzare la raccolta delle sponsorizzazioni da parte di PMG, sia di confondere gli imprenditori di zona con richieste di sponsorizzazione per finalità sovrapponibili.

Nell'eventualità in cui l'Ente e/o altre Associazioni del territorio si trovassero nella necessità di avviare nuove iniziative o rinnovare quelle in scadenza all'interno del periodo di validità del Contratto di Comodato sottoscritto con PMG, si impegnano a darne comunicazione a PMG al fine di valutare l'opportunità di estendere la collaborazione anche alla realizzazione di questi progetti.

I) - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per corriera raccomandata A/R all'indirizzo delle Parti ovvero via PEC (Posta Elettronica Certificata). Resta inteso che esso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti seggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativa a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

11) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a Busseto, in data ____/____/2016.

ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A.

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4) 6) 9) 10) 11);

ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A.

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

ADDENDUM

in riferimento al Contratto per il Progetto di Mobilità

tra

Il **COMUNE di BUSSETO**, cod. fisc. e P.I.V.A. 00170360341, in persona del suo Sindaco, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA, nata a Soragna (PR) il 09/12/1961, in seguito per brevità **"Ente Beneficiario" o "Ente"**

e

la Società **P.M.G. ITALIA S.p.A.**, con sede legale in BOLZANO (BZ), Viale Druso 329/A, Cod. Fisc. 02776940211, in nome e per conto della quale interviene il Legale Rappresentante Sig. MARCO ACCORSI, nato a BOLOGNA (BO) il 29/03/1968, in seguito per brevità **"PMG"**;

Fatte salve tutte le condizioni presenti nel sopra citato contratto e a ulteriore chiarimento di quanto all'art. 6) Scadenza e Rinnovo dei Contratti, si specifica che alla scadenza del Contratto di Comodato che verrà sottoscritto tra le parti alla consegna del veicolo, PMG potrà decidere a propria discrezione di prorogare gratuitamente il Contratto di Comodato per un periodo consono e di breve periodo per permettere all'Ente di finalizzare le pratiche relative ad un eventuale rinnovo.

Letto confermato e sottoscritto a Bolzano (BZ) / Busseto (PR) il __/__/2016.

L' ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A.

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

ALLEGATO 5

CONTRATTO DI COMODATO

per n° 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate

sottoscritto in data ____/____/____, località _____ (____) a seguito di Delibera o Determina di giunta n°_____ del ____/____/____, ed a seguito del contratto per il "Progetto di Mobilità Garantita" del ____/____/____, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

tra

Il COMUNE di BUSSETO (PR), codice fiscale _____ e P.I.V.A. _____, in persona del suo Responsabile _____, nato/a a _____ (____) il ____/____/____, di seguito nel presente contratto denominato per brevità "**Ente Beneficiario**"

e

Società **P.M.G. ITALIA S.p.A.**, con sede legale in BOLZANO (BZ), Viale Druso 329/A, Cod. Fisc. 776940211, in nome e per conto della quale interviene il Legale Rappresentante Sig. MARCO CORSI, nato a BOLOGNA (BO) il 29/03/1968, di seguito nel presente contratto denominato per brevità '**MG**';

emesso che

sottoscrizione del Contratto per il "Progetto di Mobilità Garantita" costituisce presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato;

utto ciò premesso tra le parti si stipula quanto segue:

t. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato.

t. 2 - OGGETTO

MG concede in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e s'impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.° 1 (uno) autoveicolo di marca _____ mod. _____, targa _____ idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 04 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore ricollegato a norma di legge, per il trasporto di n. 01 sedia a rotelle.

t. 3 - DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

l'autoveicolo s'intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, I attività connesse.

t. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE

Le persone svantaggiate s'intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati per ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

t.5 - TITOLARITÀ GIURIDICA

Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente Art. 2 e i

creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull'autoveicolo stesso per soddisfare i loro diritti di credito.

Art.6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avviene presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di PMG.

Dal momento della consegna, l'Ente Beneficiario assume l'onere della custodia dell'autoveicolo, con ogni conseguente responsabilità per la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione nei confronti di PMG, della Pubblica Amministrazione, del conducente, delle persone trasportate e dei terzi in genere.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 4 (quattro) anni ed è rinnovabile automaticamente ed alle medesime condizioni per ulteriori 4 (quattro) anni. Le parti hanno facoltà di recedere dal rinnovo automatico dandone comunicazione scritta entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del primo quadriennio. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l'Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, PMG potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente Beneficiario.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO

PMG potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all'Ente Beneficiario ediente raccomandata A/R., qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello ittuito (Art. 3 che precede).

t. 9 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

autoveicolo concesso in comodato sarà restituito nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire esso la sede dell'Ente Beneficiario alla data di scadenza del presente contratto di comodato. All'atto della riconsegna o nei quindici giorni successivi PMG potrà contestare danni e/o difetti e l'eventuale mancanza degli accessori di cui il veicolo era dotato, addebitando il costo dei danni/riparazioni o quanto necessario per dotare nuovamente il veicolo degli accessori mancanti o inutilizzabili.

t. 10 - CLAUSOLA PENALE

el caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell'autoveicolo concesso in comodato, sarà ovuta a PMG una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00.- per ogni giorno di ardo.

t. 11 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE

..1 - PMG provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse innesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti dalla casa costruttrice, dei costi relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei cambi degli pneumatici (compresi pneumatici vernali) che si renderanno necessari, fatto salvo l'obbligo da parte del Comodatario di osservare i normali comportamenti manutentivi affinché i consumi degli pneumatici siano regolari e proporzionali ai chilometri percorsi.

MG si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire l'Ente Beneficiario il tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del veicolo.

..2 - PMG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende per perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il inneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

..3 - Nel caso di sinistro, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, PMG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell'autoveicolo offrendo l'Ente Beneficiario pari tutele a quelle offerte da una polizza Kasko. Nel caso di fermo dell'autoveicolo che si protragga oltre quindici giorni, PMG si impegna a consegnare all'Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo della stessa tipologia.

11.4 - PMG si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente Beneficiario e con l'interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario.

Rimane diritto esclusivo di PMG apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari durante tutto il periodo di vigenza del presente contratto di comodato.

Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

12.1 – L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'Art. 3 del presente contratto.

12.2 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere l'autoveicolo in sublocazione, noleggio, concessione o prestito o a qualunque altro titolo a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente Art. 4, salvo che venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da PMG. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a PMG i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'utilizzo dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).

E' inoltre vietata la cessione del contratto in qualunque forma essa venga attuata.

12.3 – L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, conservarlo e mantenerlo in ottimo stato di manutenzione ed in sicurezza, e a rispettare le norme di utilizzo e manutenzione come previsto dalla Casa Costruttrice. Non potranno essere effettuate istituzioni o trasformazioni di parti del veicolo, né manomissioni del contachilometri e della rumentazione in genere. L'utilizzo del veicolo dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le indicazioni, escrizioni e limitazioni previste nel libretto di circolazione oltre che in ottemperanza alla legge vigente. Ente Beneficiario dovrà comunicare a PMG la necessità di sottoporre l'autoveicolo a controlli periodici, anutenzioni, riparazioni o sostituzioni di sue parti oltre che qualunque fatto o evento che imprometta il funzionamento e/o il valore dell'autoveicolo stesso.

Ente Beneficiario, dopo averne ricevuto comunicazione preventiva via e-mail da parte di PMG, è altresì nuto a sottoporre il veicolo alla revisione entro e non oltre la data di scadenza. Ogni eventuale nzione (Art. 80 Codice della Strada) o penalità o danno conseguente alla mancata effettuazione della visione verrà addebitato all'Ente.

12.4 - Sono a carico dell'Ente Beneficiario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo, quali i costi lativi all'autista, al carburante e al lubrificante (rabbocco dell'olio ogni qualvolta necessario); inoltre, lativamente all'elevatore, si raccomanda di effettuare periodicamente e comunque almeno una volta l'anno : la pulizia di giunti e snodi, la verifica di assenza di perdite nel circuito idraulico, la lubrificazione, l'ingrassaggio e la regolazione della movimentazione. Sono a carico dell'Ente Beneficiario incombenze necessarie a mantenere il veicolo in ottimo stato di manutenzione e in sicurezza. Es : a) controllo periodico del livello dell'olio; b) controllo costante della pressione degli pneumatici e stato usura degli stessi.

12.5 – L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo e risponderà come di fatto proprio di ogni comportamento del conducente. Il conducente deve avere ottenuto idonea patente di guida da almeno un anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto presso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga utilizzato in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo, e al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

12.6 - L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione alle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre le spese. E' fatto obbligo al comodatario trasmettere a PMG copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento delle stesse. Qualora la società proprietaria del veicolo

o altra società (es. PMG) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, ovvero costituirsi parte attiva per la presentazione di eventuali ricorsi alle autorità competenti.

12.7 - E' incombenza dell'Ente Beneficiario richiedere alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e lo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'autoveicolo per il parcheggio negli spazi riservati ai disabili.

12.8 - E' incombenza del Comodatario verificare che l'effettivo utilizzatore del veicolo fornisca formale segnalazione all'ufficio locale della Motorizzazione Civile per aggiornare l'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e dei documenti di circolazione, così come prescritto dall'articolo 94, comma 4 – bis del C.d.S. e assicurarsi che il tagliando rilasciato venga conservato unitamente al libretto di circolazione. Contestualmente, gli autisti del veicolo dovranno essere in possesso di documento che attestino la loro appartenenza all'Ente affidatario.

12.9 - In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche PMG. L'Ente beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a corrisponderne il valore a MG.

12.10 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari stallati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare PMG qualsiasi irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo tale da ridurre in qualunque modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio omozionale ai potenziali consumatori.

12.11 - In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a manlevare PMG dalle eventuali azioni di sarcimento che la comodante dovesse subire, per la cattiva manutenzione della carrozzeria su cui sono fissi i loghi pubblicitari o semplicemente per non aver relazionato annualmente o avvisato mpestivamente PMG del cattivo stato dei loghi e dei messaggi pubblicitari.

12.12 - L'Ente Beneficiario manleva PMG dall'assolvimento degli obblighi derivanti dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.).

t. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti Articoli 11 e 12, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

t. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando PMG sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

t. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI

qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto mato da ciascuna delle Parti.

t. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere fettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se fettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo delle Parti ovvero via PEC (Posta Elettronica certificata). Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno sere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

t. 17 - FORO COMPETENTE

tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a _____, il ____/____/____

L' ENTE BENEFICIARIO

(Timbro e firma)

P.M.G. ITALIA S.p.A.

(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3) 4) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 16) 17);

L' ENTE BENEFICIARIO

(Timbro e firma)

P.M.G. ITALIA S.p.A.

(Timbro e firma)



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA *(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)*

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

SOCIETA' PMG ITALIA S.P.A. DI BOLZANO - APPROVAZIONE "PROGETTO DI MOBILITA' GARANTITA" FINALIZZATO AL COMODATO D'USO DI AUTOVEICOLO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 15/03/2016

Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli / INFOCERT
SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

SOCIETA' PMG ITALIA S.P.A. DI BOLZANO - APPROVAZIONE "PROGETTO DI MOBILITA' GARANTITA" FINALIZZATO AL COMODATO D'USO DI AUTOVEICOLO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole**.

Busseto, lì 17/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 39

DEL 18/03/2016

**OGGETTO: SOCIETA' PMG ITALIA S.P.A. DI BOLZANO - APPROVAZIONE
"PROGETTO DI MOBILITA' GARANTITA" FINALIZZATO AL COMODATO D'USO
DI AUTOVEICOLO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE
SVANTAGGIATE.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/03/2016 al 09/04/2016

Busseto li 25/03/2016

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA